COMMISSARIO UNICO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI NECESSARI ALL'ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA VIGENTE DELLE DISCARICHE ABUSIVE PRESENTI SUL TERRITORIO NAZIONALE

ATTO DISPOSITIVO N. 529 Roma, 02/12/2021

OGGETTO: SENTENZA DELLA C.G.U.E. PER LA CAUSA C-196/13. - CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 242 DEL D.LGS. 152/2006 RIFERITA AL SITO DI EX DISCARICA RSU IN LOCALITÀ **MANCHE**, ***NEL COMUNE DI BELMONTE CALABRO (CS), SITUATA NELLA REGIONE CALABRIA.***

PREMESSO che con Delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 marzo 2017 il Generale B. Giuseppe Vadalà dell'Arma dei Carabinieri, è stato nominato Commissario straordinario, ai sensi dell'articolo 41, comma 2-bis, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, con il compito di realizzare tutti gli interventi necessari all'adeguamento alla vigente normativa di n. 58 discariche e analogamente, con Delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 novembre 2017, sono state affidate al medesimo Commissario straordinario ulteriori n.22 discariche tra cui è ricompresa la discarica RSU sita nel Comune di ***Belmonte Calabro, loc. Manche (CS).***

VISTO il decreto legislativo n. 152/2006, con particolare riferimento all'articolo 240 nella parte in cui specifica gli interventi da porre in essere per le caratteristiche del sito considerato.

CONSIDERATO che con sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014, nella causa C-196/13, la Repubblica italiana, non avendo adottato tutte le misure necessarie a dare esecuzione alla sentenza del 26 aprile 2007 nella causa C-135/05, e venendo meno agli obblighi di cui all'articolo 260, paragrafo 1, del TFUE, è stata condannata a versare alla Commissione europea, a partire dal giorno della pronuncia e fino alla data di esecuzione della citata sentenza C-135/05, una penalità semestrale calcolata, per il primo semestre, in un importo iniziale fissato in euro 42.800.000, dal quale saranno detratti euro 400.000 per ciascuna discarica contenente rifiuti pericolosi, ed euro 200.000 per ogni altra discarica contenente rifiuti non pericolosi, messe a norma conformemente alla medesima sentenza.

CONSIDERATO che la discarica sita nel Comune di ***Belmonte Calabro, loc. Manche (CS)*** interessata dalla sopra citata sentenza.

CONSIDERATO che con nota SG-Greffe (2014) D/19444 del 17 dicembre 2014 e nota SG-Greffe (2014)D/19757 del 19 dicembre 2014, la Commissione ha comunicato alla Repubblica italiana i dati e le informazioni da trasmettere ai fini della quantificazione delle penalità semestrali di cui alla sopra citata sentenza.

CONSIDERATO che con nota SG-Greffe (2014) D/7992 del 13 luglio 2015 avente ad oggetto "*notifica dell'ingiunzione di pagamento della penalità a seguito della sentenza della Corte di giustizia del 2 dicembre 2014 nella causa C-196/13*" la Commissione europea ha ulteriormente indicato i requisiti che occorre soddisfare per dimostrare l'avvenuta messa a norma delle discariche interessate dalla sentenza ed in particolare:

i) Assicurare che nei siti in questione non siano più depositati rifiuti;

ii) Catalogare e identificare i rifiuti pericolosi (per quanto riguarda le 14 discariche, tra le 198 suddette, che contengono rifiuti pericolosi);

iii) Attuare le misure necessarie per assicurare che i rifiuti presenti nei siti non mettano in pericolo la salute dell'uomo e l'ambiente.

Pertanto, sarà necessario svolgere analisi per verificare se i rifiuti (pericolosi o non pericolosi) abbiano contaminato il sito e se sia dunque necessario effettuare, secondo quanto prevede la pertinente normativa italiana, una "messa in sicurezza" (come definita dalle lettere m) e o) dell'articolo 240 del decreto legislativo 152/20061) e/o una "bonifica" (come definita dalla lettera p) dell'articolo 240 del decreto legislativo 152/20062) e/o un "ripristino" (come definito dalla lettera q) dell'articolo 240 del decreto legislativo 152/20063) e, all'occorrenza, avviare e ultimare tali lavori di "messa in sicurezza" e/o "bonifica" e/o "ripristino". Spetta alle competenti autorità italiane stabilire, conformemente alla pertinente normativa italiana, quali delle misure sopraelencate ("messa in sicurezza" e/o "bonifica" e/o "ripristino") debbano essere attuate con riferimento a ciascun sito. Inoltre, spetta alle competenti autorità italiane stabilire se la rimozione dei rifiuti (o di parte di essi) sia necessaria per proteggere la salute umana e l'ambiente, ma resta inteso che, qualora le competenti autorità italiane decidano di non rimuovere tutti i rifiuti, esse devono tuttavia attuare misure di contenimento e/o isolamento che siano sufficienti per assicurare che i rifiuti presenti in tali siti non mettano in pericolo la salute umana e l'ambiente.

CONSIDERATO che la discarica risulta sia stata attivata presumibilmente nei primi anni '70 e che abbia funzionato fino alla fine degli anni '80;

CONSIDERATO che la discarica non risulta più attiva da oltre 40 anni;

TENUTO CONTO della nota del Comune di Belmonte Calabro (CS) con protocollo nr. 2124 del 13/04/2018 in cui viene consegnata la documentazione afferente il piano di caratterizzazione e l'analisi di rischio nonché tutti gli atti approvativi e pareri Arpacal raccolti nei verbali di conferenza;

VISTO il verbale della Conferenza dei servizi del 27/05/2009 in cui viene approvato il piano di caratterizzazione ***(All. 1);***

VISTO il verbale della Conferenza dei servizi del 26/07/2011 in cui viene discussa l'analisi di rischio che tuttavia, per la discarica in località Manche, non viene approvata ma rimandata a nuova istruttoria ***(All. 2);***

VISTA la nota dell'Arpacal di prot. n. 135 del 12/01/2012 recante 'Validazione analisi effettuate per il piano di caratterizzazione della discarica sita in località Manche del Comune di Belmonte Calabro. Conclusione della procedura di apertura terza aliquota di un campione e dei risultati dell'analisi di rischio' ***(All. 3);***

CONSIDERATO che sul sito in località Manche sono state effettuate diverse attività di approfondimento per addivenire ad una migliore conoscenza dell'area e per valutare la migliore e più adeguata soluzione tecnica fra quelle possibili;

TENUTO CONTO della riunione tecnica del 10/07/2018 per l'acquisizione dei pareri degli enti competenti;

VISTO il verbale della Conferenza dei servizi del 25/07/2018 ***(All. 4);***

VISTO il verbale della riunione tecnica del 10/09/2018 per l'esame del progetto definitivo-esecutivo nella quale l'Autorità procedente ha richiesto integrazioni al progetto in parola ***(All. 5);***

VISTA la nota 8/12-20 del 11/09/2018 con la quale la Struttura commissariale chiede al Comune di inviare le integrazioni richieste (relazione sulla stabilità del pendio e relazione geologica) ***(All. 6);***

VISTA la nota integrativa a firma dell'Ing. Veltri recante la relazione sulla stabilità del pendio ***(All. 7);***

VISTA la relazione istruttoria dell'UTA di Napoli redatta sulla base della documentazione fornita che individua la soluzione della bonifica del sito quale soluzione progettuale più idonea ***(All. 8);***

VISTA la nota di aggiornamento del Commissario nr. 8/12-29 del 29/08/2019 ***(All. 9);***

CONSIDERATA la nota Sogesid spa di cui al prot n. RP20-120_disca12 di trasmissione della documentazione per Indagini di caratterizzazione ambientale e geotecnica ***(All. 10);***

TENUTO CONTO della nota esplicativa della Sogesid spa del 3/02/2021 ***(All. 11);***

CONSIDERATE tutte le attività effettuate nella campagna di indagine del 2021 sui terreni, sul corpo rifiuti e le indagini geofisiche;

VISTO l'elaborato tecnico 'Indagini di caratterizzazione ambientale e geotecnica- Relazione finale' redatto nell'aprile 2021 ***(All. 12);***

VISTA la nota di convocazione della conferenza dei servizi del 3/09/2021 ***(All. 13)*** dalla quale emerge il seguente quadro conoscitivo:

"a. per quanto riguarda i terreni, i valori di concentrazione di tutti i parametri ricercati sono risultati inferiori ai valori delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC), eccetto uno denominato campione SGA-CA1; ma lo stesso campione SGA-CA1, inizialmente superiore alle CSC, a seguito del calcolo dell'incertezza di misura (secondo quanto previsto dal Manuale ISPRA 52/2009), è risultato all'interno del range di conformità delle CSC;

b. per quanto riguarda i rifiuti, sono classificati tutti come rifiuto speciale non pericoloso conformi ai fini della ammissibilità ai sensi della tab. 3 del D. M. 5/2/1998e della tab. 5 del d. lgs. 121/2020, inoltre dall'analisi dei valori dell'indice respirometrico dinamico emerge il livello di mineralizzazione dei rifiuti stessi;

c. in merito alla stabilità dei versanti, non sono stati riscontrati segni evidenti di dissesto nell'area a monte della strada provinciale SP48 riconducibili alla presenza della discarica".

VISTO l'elaborato "ANALISI DI RISCHIO CON DATI DEL 2009 E PROGRAMMA RISKNET" ***(All. 14)*** dal quale si conferma che il <u>sito non è contaminato</u>: "*Dal codice di calcolo Risknet, i risultati forniti in riferimento agli obiettivi di bonifica ossia al calcolo delle CSR mostrano che i valori delle CSR calcolate per le varie vie di migrazione e modalità di esposizione considerate nel modello concettuale del sito sono tutti superiori alle rispettive CRS, ossia le concentrazioni rappresentative alla sorgente dei contaminanti presenti nel sito sono inferiori alle rispettive CSR calcolate. Secondo quanto previsto dall'art.242 del D.Lgs. 152/06 e s.m. e i. il sito risulta "non contaminato".*

b. per quanto riguarda i rifiuti, sono classificati tutti come rifiuto speciale non pericoloso conformi ai fini della ammissibilità ai sensi della tab. 3 del D. M. 5/2/1998e della tab. 5 del d. lgs. 121/2020, inoltre dall'analisi dei valori dell'indice respirometrico dinamico emerge il livello di mineralizzazione dei rifiuti stessi;

c. in merito alla stabilità dei versanti, non sono stati riscontrati segni evidenti di dissesto nell'area a monte della strada provinciale SP48 riconducibili alla presenza della discarica".

VISTO l'elaborato tecnico 'Planimetria indagini eseguite nel 2009-2013-2021' quale strumento per visionare la sovrapponibilità dei punti di indagine nelle diverse campagne di caratterizzazione del sito ***(All. 15);***

VISTA la nota della Struttura commissariale di prot. 8/12-68-3 del 30/09/2021 avente ad oggetto" *ESITO CDS E CHIARIMENTI OPERATIVI*" nella quale si ribadisce che il <u>sito non è contaminato</u> e si forniscono ulteriori elementi esplicativi:".... *2. In data 28/09/2021 la scrivente Struttura Commissariale ha provveduto ad inviare a tutti gli enti convocati la nota 8/12-68-1 contenente l'elaborato tecnico "Analisi di rischio con dati del 2009 e programma Risknet".*

3. Tale elaborato è stato commissionato a Sogesid spa da parte dello scrivente, alla luce delle recenti risultanze analitiche derivate dall'esigenza di verificare ed approfondire altri aspetti, in particolare la stabilità del pendio, l'indice respirometrico-dinamico del corpo rifiuti, e altri fattori in grado di descrivere lo stato di fatto del sito.

4. A seguito della redazione del citato elaborato tecnico "Analisi di rischio con dati del 2009 e programma risknet" sono stati superati gli altri elaborati e si modifica l'oggetto della conferenza dei servizi stessa.

5. Da un punto di vista formale, infatti, l'elaborato AdR su indicato restituisce un quadro analitico chiaro in cui, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 242 del d.lgs. 152/2006 il sito di Belmonte Calabro, in località Manche risulta essere "non contaminato".
6. Si sottolinea che i dati inseriti nel modello di calcolo Risknet 3.1.1. sono gli stessi dati risalenti alle attività della caratterizzazione del 2009 e adoperati per l'analisi di rischio elaborata sul software Giuditta 3.2. e approvata in conferenza di servizi del 07/02/2012.
7. Il modello concettuale del sito è rimasto invariato, quindi l'Analisi di rischio elaborata da Sogesid spa non ha fatto altro che reinserire i medesimi input all'interno del più aggiornato e affidabile Risknet, senza stravolgere i valori analitici ma limitandosi a trasferirli tenendo conto dei correttivi normativi periodicamente forniti da Ispra Snpa e dalla banca dati relativa all'Analisi di Rischio Sanitario Ambientale gestita da ISS/Inail - Istituto Superiore di Sanità e Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro.
8. Per quanto sopra, si ritiene il sito non contaminato e quindi già idoneo a fuoriuscire dalla procedura di infrazione.
9. Si sottolinea inoltre che la Struttura Commissariale intende procedere altresì con il Ripristino del sito, progettando ed eseguendo in tempi brevi un idoneo intervento che riguarderà sostanzialmente la risistemazione dei tubi armco e un intervento di ingegneria naturalistica. " ***(All. 16);***

VISTA la nota 8/12-68-4 della Struttura commissariale del 04/11/2021 avente ad oggetto" *INTEGRAZIONI ED ULTERIORI CHIARIMENTI OPERATIVI.*" nella quale si specifica ulteriormente che "*2. Dopo un attento confronto con i referenti di codesti enti, anche al fine di voler meglio rappresentare quanto già comunicato nella citata nota, si specificano le seguenti precisazioni.*
3. Si ribadisce che i dati inseriti nel modello di calcolo Risknet 3.1.1. sono dati risalenti alle attività della caratterizzazione del 2009 e adoperati per l'analisi di rischio elaborata sul software Giuditta 3.2. e approvata in conferenza di servizi del 07/02/2012.
4. Dunque, più che di una revisione, si tratta di un semplice trasferimento di dati da un modello di calcolo del rischio (Giuditta) ad un altro (Risknet) laddove nel popolare alcuni dati del software seguendo quanto riporta il manuale "in assenza di dati sito specifici", il sistema assegna di default i valori di letteratura che sono i più cautelativi.
5.A seguito della redazione del citato elaborato tecnico "Analisi di rischio con dati del 2009 e programma risknet", che è comunque in linea con gli indirizzi dettati dalla Regione Calabria e dall'Arpacal, emerge che ai sensi di quanto previsto dall'articolo 242 del d.lgs. 152/2006 il sito di Belmonte Calabro, in località Manche risulta essere "non contaminato" e pertanto già idoneo a fuoriuscire dalla procedura di infrazione.
6. Si precisa inoltre che l'ufficio scrivente ha interessato i massimi esperti nazionali del modello di calcolo Risknet per avere un'ulteriore e ancor più rassicurante conferma di quanto sopra menzionato, attesa comunque la consapevolezza che il sito risulta non contaminato" ***(All. 17);***

VALUTATO che, alla luce dello studio di compatibilità geomorfologica, dal quale è emerso che *"l'area d'intervento è esente da condizioni d'instabilità geomorfologica, sia in atto sia potenziali e in considerazione dei tipi d'intervento da realizzare, non si prevedono alterazioni all'equilibrio pre-esistente nell'intorno all'area, non apportando incrementi di pericolosità. Di fatto a seguito di accurati rilievi geolitologici, geomorfologici e idrogeologici delle aree di sito e circostanti, analizzando anche le foto aeree, i fenomeni morfologici presenti e la loro l'evoluzione sull'area oggetto d'intervento, essa è da ritenersi idonea alla realizzazione delle opere di bonifica e gli stessi interventi previsti non comportano un ulteriore carico urbanistico e pertanto, non interferiscono negativamente con le condizioni di pericolosità dell'area retrostante e sullo stesso sito. "****(All. 18);***

TENUTO CONTO dell'elaborato 'Interventi finalizzati alla tutela e riqualifica ambientale dell'area – discarica di Belmonte Calabro Loc. Manche' redatto dall'Arpa Umbria quale progetto di rinaturalizzazione e messa in sicurezza idraulica del sito ***(All. 19);***

VISTA la nota 38361 inviata dalla Provincia di Cosenza settore Viabilità in data 16/11/2021 ***(All. 20);***

VISTA la nota Commissariale 8/12-72-1 del 16/11/2021 ***(All. 21);***

VISTA la nota di trasmissione del progetto esecutivo di ripristino ambientale con intervento di phytocapping immediatamente cantierabile ed in particolare gli elaborati 'Relazione tecnica illustrativa' e 'Relazione tecnica specialistica' ***(All. 22, 23 e 24);***

VISTA la nota Commissariale 8/12-73 del 19/11/2021 relativa alla comunicazione di inizio attività di ripristino ambientale ***(All. 25);***

TENUTO CONTO dei numerosi sopralluoghi effettuati sul sito da parte del personale della Struttura Commissariale e da parte dell'UTA per verificare lo stato di avanzamento delle lavorazioni;

VISTA la 'Relazione sulla conclusione al 02.12.2021 della procedura di infrazione' redatta da U.T.A. Unità Tecnica Amministrativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri direzione dei lavori da cui emerge che siccome il sito non è contaminato *"...si è stabilita la necessità di effettuare esclusivamente il ripristino del sito con un intervento di ingegneria naturalistica."*. Vengono descritte le attività effettuate "*...risultano sostanzialmente ultimati le opere di ingegneria naturalistica ovvero:*
- pulizia superficiale dell'intera area;
- risagomatura dell'area;
- Posa di nuovo terreno da coltivo;
- Piantumazione di specie arbustive autoctone;
- Idrosemina;
- Recinzione dell'area;
- Sistemazione della raccolta delle acque meteoriche ..." e viene infine evidenziato che *"...Conclusione della fase di eliminazione del rischio ambientale. In definitiva, preso atto di quanto stabilito nella Conferenza dei servizi riunita il 30/09/21, considerato l'analisi del Rischio elaborato nel 2021, mediante il software Risknet 3.1.1 e utilizzando gli stessi dati di partenza dell'AdR del 2009, che ha restituito un quadro analitico chiaro relativamente al fatto che il sito di Belmonte Calabro, località Manche, è ritenuto non contaminato, ai sensi di quanto previsto dall'art.242 del D.Lgs152/2006, e a seguito delle lavorazioni di ingegneria naturalistica di rispristino del sito eseguite, si può ritenere il sito in oggetto idoneo ad uscire dalla procedura di infrazione".*
Unitamente alla relazione viene allegato un report fotografico ed il verbale di inizio dei lavori ***(All. 26)***;

DATO ATTO CHE per l'ex discarica di Comune di ***Belmonte Calabro, loc. Manche(CS:.***

i) Nel sito non vengono più depositati rifiuti ed inoltre è presente una recinzione lungo il perimetro dell'area di ex discarica utile ad impedirne l'accesso;

ii) Al sito è attualmente associata una sanzione come ex discarica di rifiuti non pericolosi, né sono stati rinvenuti rifiuti pericolosi;

iii) E' stato effettuato intervento di ripristino ambientale, mediante realizzazione di un phytocapping che isola i rifiuti in maniera permanente e definitiva;

VALUTATO CHE alla luce di quanto sopra e, in particolare, secondo quanto emerso dalle recenti attività di caratterizzazione e di analisi di rischio da cui si evidenzia che il sito non è contaminato e il corpo rifiuti ha raggiunto un alto livello di mineralizzazione, nonché dalla relazione di U.T.A. che descrive l'intervento di rinaturalizzazione eseguito. Tale intervento costituisce una ulteriore garanzia naturalistica dell'area ed assicura la salvaguardia della salute dell'uomo e dell'ambiente, evitando la dispersione da agenti atmosferici e reinserendo l'area nel contesto paesaggistico territoriale

DETERMINO

la chiusura del procedimento ai sensi dell'articolo 242 del d. lgs. 152/2006

IL COMMISSARIO
(*Gen. B. CC Giuseppe Vadalà*)

IL CAPO DIV. COORDINAMENTO E ATTUAZIONE OPERATIVA INTERVENTI
(Ten. Col. Nino Tarantino)